



COMUNE DI SAN LEONARDO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023

L'anno 2023 , il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 19:04 nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Comugnaro Antonio	Sindaco	Presente
Terlicher Teresa	Consigliere	Presente
Ruttar Ivan	Consigliere	Presente
Casanova Panzon Tiziana	Consigliere	Presente
Vogrig Alberto	Consigliere	Assente
Paravan Gabriele	Consigliere	Presente
Magnan Kevin	Consigliere	Presente
Oviszach Paolo	Consigliere	Presente
Massera Emanuele	Consigliere	Presente
Cettolo Daniele	Consigliere	Assente
Chiabai Tatiana	Consigliere	Presente
Pontoni Romeo	Consigliere	Presente
Bucovaz Adriano	Consigliere	Presente

Presenti come assessori esterni: Assessore Michela Carlig e Assessore Michela Gus.

Assiste il Segretario SBUELZ dott.ssa ELEONORA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro Antonio nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2023

IL CONSIGLIO

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2008 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con il quale, a decorrere dal 01.01.2008, è stato prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,2 % senza alcuna soglia di esenzione;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 30.024, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*";

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con

modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2023/2025;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2023/2025, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,4 %;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 12.000,00 euro;

Quantificato presuntivamente in € 60.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate sul Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Di seguito gli interventi:

Sindaco:

Il Sindaco fa una relazione sintetica sui tre punti successivi (3, 4, 5).

Descrive, innanzitutto, l'operazione effettuata con la previsione della modifica dell'addizionale comunale. La percentuale è stata rimodulata, consentendo l'esenzione totale per i redditi fino a 12.000,00 euro, e un lieve aumento nei termini di pochi euro, per i redditi sopra tale importo.

Il Sindaco evidenzia come tale previsione sia assolutamente in linea con un senso di equità sociale, nonché con le statuizioni di altri Enti contermini che, anzi, hanno stabilito una percentuale più alta da applicare ai redditi dei contribuenti.

Anche i trasferimenti provenienti dalla Regione sono definiti sufficienti, ma di gran lunga inferiori a quelli

percepiti da altri Comuni, anche minori e con meno servizi erogati. Il Sindaco ricorda il suo impegno con i rappresentanti della Regione per ottenere, nel prossimo futuro, una rivisitazione in chiave migliorativa e più democratica, di tali trasferimenti a favore del Comune di San Leonardo. L'unica difficoltà, ricorda il Sindaco, è nella necessità di operare una rivalutazione dei medesimi, da parte della Regione, rispetto a tutti gli enti locali comunali. Ciò che chiederà certamente il suo tempo e comporterà certamente la sua impopolarità.

Ricorda, tuttavia, il Sindaco che le scelte fatte dall'Amministrazione comunale in nome di un criterio di giustizia, sono state assunte anche a rischio di essere impopolari e per tanto pretende, a nome dell'Amministrazione stessa, che *'anche la Regione faccia la sua parte'*.

La ragione ultima è ottenere una rivisitazione dei trasferimenti regionali a favore del Comune di San Leonardo, metterne in maggiore sicurezza l'apparato e consentire, pertanto, al Comune stesso di abbassare in futuro le tasse a carico della cittadinanza.

È questo, afferma il Sindaco, l'obiettivo dell'Amministrazione: andare incontro a tutti i cittadini del Comune.

Richiama, pertanto, la gestione assunta in questo senso negli anni, a partire dalla materia dei rifiuti: l'Amministrazione è riuscita a mantenere stabile il *quantum* della tassa rifiuti senza aumenti di rilievo, invece, occorsi in altri Comuni vicini, attraverso un intervento puntuale nell'attività di raccolta.

Sulla gestione del calore, poi, il Sindaco ne evidenzia la prossima assunzione da parte del Comune di San Leonardo, rimarcando la non irrilevanza dei costi ad essa connessi. Parimenti, richiama la gestione del servizio di illuminazione pubblica ricordando la scelta, criticata ma necessaria, di chiudere le luci di notte. Evidenzia come entrambe le gestioni siano realizzate con risorse proprie del Comune (con attività dell'operaio).

Il Sindaco fa, pertanto, un'elencazione degli interventi realizzati (sui cappotti degli edifici, il circolo, sostituzione degli infissi in gran parte degli immobili comunali) in chiave di risparmio energetico, richiamando altresì il nuovo progetto per la realizzazione di un impianto di accumulo a batteria di circa 300 kw, per tutto il Comune di San Leonardo. Ricorda, come anticipato nel precedente Consiglio, che le batterie verranno installate in parte nel sito scuole, in parte nel sito palestra, e che, con questa comunità energetica, quello che verrà speso a Iesizza, verrà *spalmato* sui consumi e sull'accumulo dell'intero Comune. I lavori, afferma, dovrebbero partire nell'arco di sei mesi, con l'immissione di ulteriori quattrocento pannelli da installare sul tetto della palestra e sul capannone di Cemur, avuto quest'ultimo in comodato d'uso gratuito da parte della Comunità montana.

Tutto ciò, evidenzia il Sindaco, è stato fatto per portare maggiori risparmi alle casse comunali, con ciò consentendo di non introdurre aumenti significativi sulla tassazione.

Menziona ancora la prospettiva della rimodulazione dei trasferimenti regionali per indicare, insieme alle modalità adottate e descritte di gestione dei servizi, l'impostazione e il *modus agendi* dell'Amministrazione.

Si passa alla menzione dell'approvando Bilancio e del DUP, descrivendone la portata temporale triennale. Descrive, inoltre, l'introduzione della nuova ILIA, che raggruppa la Tasi e la vecchia IMU, con aumento di un punto percentuale rispetto alla precedente tassazione IMU (con passaggio da 7,6 % a 8,6%), comunque dettato dalla Regione.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta.

Con voti favorevoli n.11 espressi nelle forme di legge su n. 11 consiglieri comunali presenti aventi diritto al voto,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,4 %.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 12.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. di quantificare presuntivamente in € 60.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Comune di San Leonardo, 21 febbraio 2023

IL RESPONSABILE
F.TODOTT. NICOLA SABATINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria.

Comune di San Leonardo, 21 febbraio 2023

IL RESPONSABILE
F.TODOTT. NICOLA SABATINI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Comugno Antonio

Il Segretario
F.to SBUELZ dott.ssa ELEONORA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/03/2023 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 20/03/2023, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Comune di San Leonardo, li 06/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mariangela Guadagnin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 06/03/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.toMariangela Guadagnin

Copia conforme all'originale.

Li 06/03/2023

Il Responsabile del Procedimento
Mariangela Guadagnin